



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari  
Polizia Amministrativa e Sociale  
Protocollo : 557/PAS/U/003784/12982.LEG  
Data: 11/03/2019 Classifica: 12982.LEG



MOD. 4 P.S.C.

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ROMA, DATA DEL PROTOCOLLO

AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI

e, p.c.:

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI  
CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA  
GUARDIA DI FINANZA ROMA

AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO SEDE

Oggetto: Indirizzi interpretativi per l'applicazione delle disposizioni concernenti l'obbligo di comunicazione delle persone alloggiate o alle quali vengono ceduti in proprietà o in godimento beni immobili.

~~~~~  
Seguito:

Circ. n. 557/PAS/U/017997/12982.LEG del 20.12.18

## 1. Premessa.

Come è noto, con l'atto di indirizzo indicato a seguito, sono stati formulati alcuni orientamenti per l'applicazione dell'art. 19-bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 che ha chiarito, con una norma interpretativa, l'ambito di applicazione dell'obbligo di identificazione e comunicazione alla Questura delle persone alloggiate in strutture ricettive e similari.

L'intervento del legislatore ha, in particolare, confermato la posizione già evidenziata da questo Dipartimento in precedenti circolari secondo cui il predetto obbligo trova applicazione anche nei



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

confronti dei soggetti che, sulla base di rapporti di locazione o sub-locazione, assicurano servizi di ricettività della durata inferiore ai trenta giorni.

Proseguendo in questa azione chiarificatrice e di agevolazione del quadro normativo di riferimento, appare adesso possibile affrontare anche alcune ulteriori tematiche che, negli ultimi mesi, sono state prospettate da associazioni rappresentative degli operatori economici dei settori interessati e che comunque rivestono profili di interesse per la "rete" delle Autorità di pubblica sicurezza.

2. *Ambito di applicazione dell'art. 109 TULPS in rapporto ad altre disposizioni dell'ordinamento recanti analoghi obblighi di comunicazione all'Autorità di p.s.*

In particolare, sono recentemente pervenuti quesiti concernenti la definizione dell'esatto perimetro di applicazione dell'art. 109 TULPS in rapporto ad altre disposizioni che pure prevedono obblighi di comunicazione delle persone cui viene assicurata ospitalità o alle quali viene ceduta la disponibilità di immobili o parti di essi.

Nell'atto di indirizzo, cui si fa seguito, era già stato illustrato come l'ordinamento appresti una pluralità di strumenti finalizzati a mettere in condizione l'Autorità di pubblica sicurezza e gli Organi di polizia di svolgere controlli ampi e pregnanti, attraverso i quali rintracciare eventuali soggetti latitanti o le persone pericolose.

Concorrono a questo obiettivo, oltre all'art. 109 TULPS, altre tre disposizioni, e cioè:

- l'art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1978, n. 191 che sancisce l'obbligo di comunicare, entro quarantotto ore dall'immissione nel possesso, all'Autorità locale di p.s. le generalità dei soggetti cui viene ceduta la disponibilità di beni immobili o parti di essi a titolo di proprietà, di comodato o altro diritto di godimento, per un periodo superiore a un mese;
- l'art. 7 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che impone di comunicare, sempre all'Autorità locale di p.s. nel medesimo termine delle quarantotto ore, i soggetti stranieri o apolidi, anche se parenti o affini, cui viene dato alloggio o ospitalità o ai quali viene ceduta la proprietà o il godimento di beni immobili;
- l'art. 193 del Regolamento di esecuzione del TULPS, di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, secondo cui le case di cura e gli istituti sanitari devono tenere uno speciale registro, sul quale devono essere annotate le generalità delle persone ricoverate.

E' di tutta evidenza che il quadro normativo appena delineato consente di coprire l'intero spettro delle situazioni suscettibili di presentarsi in concreto, garantendo, quindi, la completezza del sistema, presupposto indispensabile per lo sviluppo di un capillare controllo.

Occorre, tuttavia, osservare che a parte l'ipotesi contemplata dall'art. 193 del R.D. n. 635/1940 – chiaramente settoriale e quindi di agevole applicazione – ciascuna delle altre disposizioni definisce la fattispecie considerata richiamando tipologie di rapporti giuridici che, per lo meno in parte, si rinvencono anche nelle altre disposizioni.

Queste "sovrapposizioni" rendono opportuno svolgere uno sforzo per individuare le chiavi ermeneutiche alle quali occorre fare ricorso per stabilire l'ambito di applicazione di ognuna delle predette norme, tenuto anche conto che la loro osservanza è garantita da sanzioni di diversa natura ed entità (sanzione penale nel caso di inosservanza dell'art. 109 TULPS; sanzione amministrativa



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

pecuniaria, nel caso di inosservanza dell'art. 12 del D.L. n. 59/1978 e dell'art. 7 del D. Lgs. n. 286/1998).

Si tratta, in realtà, di un conflitto di norme solo apparente che può essere agevolmente risolto facendo appello al criterio di specialità, peraltro espressamente richiamato nelle fonti-base del diritto punitivo (art. 15 c.p. e art. 9 della legge n. 689/1981).

Come è noto, tale criterio impone di attribuire la prevalenza alla norma che - disciplinando una fattispecie caratterizzata da elementi ulteriori non presenti nella norma "in conflitto" - deve considerarsi speciale rispetto all'altra che è invece di natura più generale.

Ciò posto, si osserva che la disposizione dell'art. 109 TULPS riguarda uno "spicchio" della generale platea dei destinatari degli obblighi di comunicazione in argomento.

Dopo il chiarimento operato dall'art. 19-bis del D.L. n. 113/2018, la disposizione si riferisce, infatti, a specifiche categorie di soggetti:

- a) i gestori degli alberghi e delle altre attività ricettive, la cui individuazione di dettaglio si rinviene oggi negli artt. 8, 9, 12, 13 e 14 del D. Lgs. n. 79/2011(cd. "Codice del turismo");
- b) coloro che concedono in locazione o sub-locazione unità immobiliari o parti di esse per una durata inferiore ai trenta giorni.

Nei confronti di queste due categorie di soggetti la disciplina dell'art. 109 appresta uno "statuto" specifico, sottraendoli al regime delle norme che, non facendo loro un esplicito riferimento, devono considerarsi di tenore più generale.

L'art. 109 TULPS è dunque norma speciale rispetto agli artt. 12 del D.L. n. 59/1978 e 7 del D. Lgs. n. 286/1998 che sono, pertanto, "cedevoli" rispetto ad esso.

Ne consegue che i gestori delle cennate strutture e i locatori e sublocatori di unità immobiliari per periodi inferiori ai trenta giorni sono tenuti a comunicare al Questore le generalità delle persone alloggiate secondo quanto previsto dal medesimo art. 109 e dal discendente D.M. 7 gennaio 2013, indipendentemente dal fatto che la persona alloggiata sia di nazionalità italiana (o di un altro Paese dell'Unione europea) ovvero un cittadino straniero.

Al di fuori del "perimetro" di operatività dell'art. 109 TULPS, trovano applicazione gli artt. 7 del D. Lgs. n. 286/1998 e dell'art. 12 del D.L. n. 59/1978.

A tal proposito, occorre considerare che l'art. 7 del D. Lgs. n. 286/1998 riguarda anch'esso uno specifico "segmento" degli obblighi di comunicazione in argomento, e cioè quello riferito ai soggetti stranieri.

Il fatto di rivolgersi ad una particolare e circoscritta platea rende la disposizione speciale rispetto all'art. 12 del D.L. n. 59/1978, che è, pertanto, di natura generale.

Conseguentemente, gli ambiti di applicazione delle due norme possono essere ricostruiti come segue.

L'art. 7 del D. Lgs. n. 286/1998 è destinato a trovare applicazione ai casi in cui i soggetti diversi da quelli contemplati dall'art. 109 TULPS forniscono allo straniero alloggio o ospitalità (anche a titolo gratuito o di liberalità), ovvero stipulano con esso rapporti di locazione di durata superiore ai trenta giorni.

Rientrano, altresì, nell'alveo del cennato art. 7 le cessioni allo straniero di immobili urbani o rustici, intendendosi per tali gli immobili che comprendono oltre all'abitazione, anche locali adibiti ad altre attività.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Conseguentemente, l'art. 12 del D.L. n. 59/1978 trova applicazione alle cessioni di fabbricati o parti di essi in favore di cittadini italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, a titolo di proprietà o di qualunque altro diritto di godimento o locazione che ne consenta la disponibilità per un periodo superiore ad un mese.

### 3. *Indicazioni operative.*

Ciò premesso, si segnala l'opportunità che le indicazioni recate dal presente atto di indirizzo siano riportate sia nelle comunicazioni di reato dirette all'Autorità Giudiziaria riguardanti le violazioni di cui all'art. 109 TULPS.

A tal proposito, si ricorda che – come ribadito dalla Corte di Cassazione – Sez. I 28 aprile 2017, n. 1767 – l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 109 TULPS sono sanzionati penalmente ai sensi dell'art. 17 del medesimo Testo Unico.

Si rammenta che anche l'obbligo della tenuta dello speciale registro riguardante le persone ospitate nelle case e negli istituti di cura è assistito da una sanzione di natura penale, contenuta nell'art. 221 TULPS.

Analogamente sarà utile fare cenno degli orientamenti formulati con il presente atto di indirizzo anche negli atti di accertamento e contestazione delle violazioni, punite a titolo di illecito amministrativo, dei sopra ricordati art. 7 del D. Lgs. n. 286/1998 e dell'art. 12 del D.L. n. 59/1978.

### 4. *Misure di pubblicità.*

Come di consueto, il presente atto di indirizzo sarà pubblicato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, sul sito istituzionale della Polizia di Stato.

Allo stesso tempo appare utile che vengano adottate iniziative volte a favorire una diffusa conoscenza degli orientamenti qui formulati sia da parte degli altri soggetti pubblici, titolari di principi di competenza in qualche modo attinenti o contigui agli argomenti trattati, sia da parte delle categorie economiche e sociali interessate.

A tal fine si pregano i Sig.ri Prefetti, in indirizzo per conoscenza, di voler partecipare i contenuti del presente atto di indirizzo ai Sigg.ri Sindaci, interessati alla tematica anche in veste di Autorità locale di P.S., con la preghiera di parteciparne i contenuti ai dipendenti Uffici, nonché Corpi e Servizi di polizia locale, titolari delle competenze autorizzatorie in materia di esercizi pubblici, nonché di quelle di polizia amministrativa del commercio.

Si pregano altresì i Sig.ri Prefetti di voler partecipare le indicazioni racchiuse nel presente atto di indirizzo alle locali Camere di Commercio Industria ed Artigianato affinché ne rendano edotte le rappresentanze locali delle associazioni di categoria interessate.

Nel ringraziare, si confida nella consueta fattiva collaborazione per l'attuazione delle indicazioni recate dal presente atto di indirizzo, segnalando che l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta  
J. Gambacurta



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
del Verbano Cusio Ossola*

Verbania, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci  
dei Comuni della Provincia  
LORO SEDI

e p.c. Al Sig. Questore del  
Verbanio Cusio Ossola  
VERBANIA

Al Sig. Comandante Provinciale dei  
Carabinieri di  
VERBANIA

Al Sig. Comandante Provinciale della  
Guardia di Finanza  
VERBANIA

OGGETTO: Art. 5 del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 . Modifiche all'art. 109 TULPS.

Si trasmette, per opportuna notizia e per quanto di competenza, la circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/011448/12982.LEG in data 16.08.2019 con cui vengono forniti gli indirizzi interpretativi per l'applicazione delle disposizioni concernenti l'obbligo di comunicazione delle persone alloggiate o alle quali vengono ceduti in proprietà o in godimento beni immobili, con preghiera di parteciparne i contenuti ai dipendenti Uffici nonché Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Si ringrazia.

p. IL PREFETTO  
IL VICE PREFETTO VICARIO

Losa

BP

MODULARIO  
INTERNO 314



PREFETTURA - U.T.G.  
DEL VERBANO CUSO OSSOLA  
MOD. 4 P.S.C.  
16 AGO 2019  
ARRIVO

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, 14 agosto 2019.

|                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| AI SIGG. QUESTORI                                                         | LORO SEDI        |
| e. p.c.:                                                                  |                  |
| AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA                                        | LORO SEDI        |
| AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO                                           | TRENTO E BOLZANO |
| AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br>DELLA VALLE D'AOSTA          | AOSTA            |
| AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI<br>CARABINIERI                          | ROMA             |
| AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA<br>GUARDIA DI FINANZA                 | ROMA             |
| AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO                                     | SEDE             |
| ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO                                          | SEDE             |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI<br>GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO | SEDE             |
| AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE                                           | NAPOLI           |

Oggetto: Art. 5 del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77. Modifiche all'art. 109 TULPS.

~~~~~

Seguito:

f. n. 557/PAS/U.003784/12982.LEG dell'11.03.19

1. *Premessa.*

Come è noto, il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, reca un variegato pacchetto di misure, destinate ad affrontare e risolvere una pluralità di questioni riguardanti la prevenzione e il contrasto dei reati e il potenziamento del supporto a tali attività.

Protocollo Arrivo N. 11369/2019 del 21-08-2019  
Doc. Principale - Copia Documento





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

In particolare – a parte le norme in materia di contrasto all'immigrazione illegale (articoli dall'1 al 4) – i settori su cui il decreto-legge viene ad incidere comprendono gli strumenti di contrasto alle illegalità in occasione di manifestazioni pubbliche o che si svolgono in luogo aperto al pubblico (artt. 6 e 7), il potenziamento delle funzioni di supporto alle attività delle Forze di polizia, anche in termini di ulteriore spinta all'efficientamento del “comparto Scuole” della Polizia di Stato (articoli dall'8 al 12) e, infine, la prevenzione e repressione della violenza in occasione degli eventi sportivi (articoli dal 13 al 17).

In questo contesto, trova spazio anche un mirato intervento, contenuto nell'art. 5, di perfezionamento della disciplina degli obblighi di registrazione delle persone alloggiate nelle strutture ricettive e para-ricettive, regolato dall'art. 109 TULPS.

Al fine di garantire, da subito, l'uniforme applicazione della novella, appare opportuno fornire le seguenti indicazioni che vengono a completare il complessivo quadro interpretativo formulato con l'atto di indirizzo indicato a seguito.

## 2. *Le incertezze applicative relative all'art. 109 TULPS.*

Le disposizioni recate dall'art. 5 del D.L. n. 53/2019 puntano, innanzitutto, a superare le incertezze interpretative insorte, a seguito di alcuni incipienti orientamenti del Giudice Penale, relativamente all'adempimento dell'obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate per un periodo non superiore alle ventiquattro ore.

Tali incertezze scaturiscono dal fatto che il D.M. 7 gennaio 2013 prevede, all'art. 1, che, nella predetta ipotesi, la comunicazione alla Questura competente deve essere eseguita al momento dell'arrivo del soggetto alloggiato.

Tale previsione è stata considerata in contrasto con la lettera dell'art. 109 TULPS, il quale prevede più semplicemente che le generalità della persona ospitata nella struttura siano inoltrate entro le ventiquattro ore dal suo arrivo.

Sulla base di tale convincimento, alcuni Giudici Penali hanno disposto la disapplicazione del menzionato art. 1 del D.M. 7 gennaio 2013, archiviando i procedimenti penali instaurati a carico di alcuni gestori per la violazione del combinato disposto degli artt. 17 e 109 TULPS.

## 3. *Le modifiche apportate all'art. 109 TULPS.*

Nell'intento di risolvere in radice ogni possibile conflitto giurisprudenziale, l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 53/2019 modifica il comma 3 dell'art. 109 TULPS.

In virtù della novità introdotta, il menzionato art. 109, comma 3, stabilisce adesso che, per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, la comunicazione delle generalità delle persone alloggiate debba avvenire entro le sei ore successive all'arrivo.

Per garantire la migliore applicazione di tale disposizione, il cennato art. 5, comma 1-bis, del D.L. n. 53/2019 prevede anche che debbano essere riviste le modalità di effettuazione delle comunicazioni delle persone alloggiate, attraverso l'adozione di un apposito decreto del Ministro dell'interno, destinato ad apportare le necessarie integrazioni al ripetuto D.M. 7 gennaio 2013.

Sulla portata innovativa di questa norma si tornerà tra breve.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Preme qui richiamare l'attenzione sulla clausola recata dal successivo comma 1-ter, il quale prevede che la modifica apportata dall'art. 5, comma 1, del D.L. n. 53/2019 dispiega i propri effetti a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del menzionato decreto ministeriale di integrazione del D.M. 7 gennaio 2013.

Il meccanismo appena descritto "congela" l'efficacia della novella apportata dal predetto art. 5, comma 1, con la conseguenza che, **fino al varo del cennato provvedimento attuativo**, continua a rimanere in vigore l'art. 109, comma 3, TULPS, nella versione antecedente al D.L. n. 53/2019.

Premesso che si è già provveduto ad avviare gli adempimenti prodromici finalizzati ad una celere emanazione del decreto ministeriale integrativo del cennato D.M. 7 gennaio 2013, il particolare meccanismo apprestato dalla novella pone la questione di come debba essere eseguita, in questa fase transitoria, la comunicazione al Questore delle persone che soggiornano in strutture ricettive per periodi non superiori alle ventiquattro ore.

Sul punto, non sembra secondario il fatto che il decreto-legge sia intervenuto sull'art. 109 TULPS con norma non di carattere interpretativo, ma destinata ad operare solo per il futuro.

Ciò appare significativo dell'intento del Legislatore di considerare come unico parametro temporale di riferimento quello indicato dalla norma primaria che assegna al titolare della struttura ricettiva il termine di ventiquattro ore per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione.

Conseguentemente, anche l'art. 1 del D.M. 7 gennaio 2013, nella sua vigente stesura, deve essere applicato in maniera coerente con la cennata norma primaria, evitando interpretazioni che, alla luce del nuovo elemento ermeneutico introdotto dal D.L. n. 53/2019, possano ritenersi non più confacenti al sistema da quest'ultimo delineato.

Alla luce di ciò, si ritiene che, **fino all'adozione del decreto ministeriale integrativo del D.M. 7 gennaio 2013**, il quadro normativo debba essere prudenzialmente inteso nel senso che i gestori delle strutture alberghiere, ricettive e para-ricettive dovranno provvedere a comunicare le generalità delle persone alloggiate entro il termine delle ventiquattro ore dall'arrivo della persona, anche nei casi in cui il soggiorno sia inferiore alle stesse ventiquattro ore.

Va detto che, in tali ipotesi, la comunicazione non sarà comunque effettuata inutilmente, posto che essa consentirà, sia pure con un minimo iato temporale, di ricostruire, ai fini investigativi, i movimenti del latitante o del soggetto ritenuto pericoloso o sospettato di aver compiuto determinati reati, agevolando le attività di indagine, di rintraccio e di eventuale cattura.

In questa fase transitoria sarà comunque importante che la trasmissione delle generalità dell'alloggiato per un periodo inferiore alle ventiquattro ore sia effettuata con la massima tempestività da parte dei titolari delle strutture assoggettate alla disciplina dell'art. 109 TULPS.

omissis





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

#### 4. *Le integrazioni da apportare al D.M. 7 gennaio 2013.*

Come si è anticipato, l'art. 5, comma 1-bis, del D.L. n. 53/2019 richiede, inoltre, di integrare il testo del D.M. 7 gennaio 2013, al fine di adeguare le modalità di effettuazione della comunicazione ex art. 109 TULPS sia al nuovo termine previsto per i soggiorni di durata inferiore alle ventiquattro ore, sia alla possibilità di assolvere il medesimo obbligo con nuove modalità tecniche.

La disposizione, infatti, prevede che le strutture alberghiere, ricettive e para-ricettive possano effettuare la trasmissione delle generalità alla Questura, oltreché con le modalità già oggi stabilite dal D.M. 7 gennaio 2013, anche attraverso l'attivazione di un collegamento diretto tra la piattaforma informatica, attivato da questa Amministrazione per la raccolta, la conservazione e il trattamento dei dati dei soggetti alloggiati (applicativo "Alloggiati Web") e i "sistemi gestionali" delle stesse strutture, cioè i sistemi che vengono comunemente impiegati nell'ambito dell'attività di impresa.

Come si è detto, sono stati già compiuti i primi passi per la messa a punto del cennato decreto ministeriale, per cui, non appena esso sarà varato, si provvederà a fornire indirizzi applicativi di maggior dettaglio.

#### 5. *Indicazioni conclusive.*

Le modifiche apportate alla disciplina dell'art. 109 TULPS e le ulteriori prospettive attuative prefigurate dall'art. 5, commi 1-bis e 1-ter, del D.L. n. 53/2019 toccano profili che naturalmente sono di interesse delle Autorità di p.s. e delle Forze di polizia, ma che sono suscettibili di incidere anche sulle attività di polizia amministrativa locale e commerciale di competenza dei Comuni.

omissis

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta

Protocollo Arrivo N. 11369/2019 del 21-08-2019  
Doc. Principale - Copia Documento